

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA

FLACHGLAS SCHWEIZ

EDIZIONE 1° FEBBRAIO 2025

1. In generale

1.1.

Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura fungono da base per tutte le offerte, le forniture e le prestazioni delle imprese della Flachglas Schweiz [Flachglas (Schweiz AG), Flachglas Wikon AG e Flachglas Thun AG], anche qualora, in caso di ulteriori rapporti commerciali, non si dovesse più fare esplicitamente riferimento ad esse o la nostra azienda, pur al corrente di condizioni di contratto del committente contrarie o derogatorie alle presenti condizioni di vendita e di fornitura, eseguisse forniture o erogasse prestazioni al committente in questione senza riserve. Con la presente, ci si oppone espressamente a condizioni di contratto del committente eventualmente esistenti. Tali condizioni diventano vincolanti soltanto nella misura in cui siano state riconosciute espressamente dalla nostra azienda per iscritto.

1.2.

Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura sono integrate dalle indicazioni tecniche relative ai singoli prodotti riportate nella versione aggiornata del nostro manuale del vetro Svizzera e da eventuali indicazioni nei listini prezzi.

2. Contenuto del contratto

2.1.

Le nostre offerte non sono mai vincolanti, a meno che nell'offerta non venga espressamente indicato il contrario. Gli ordini conferiti diventano vincolanti solo dopo la nostra conferma d'ordine scritta o elettronica. Lo stesso vale per le modifiche o gli accordi accessori come anche per i dati delle prestazioni. Il contenuto della conferma è determinante per l'evasione dell'ordine. Il committente riconosce le nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura al più tardi con l'accettazione della merce.

2.2.

In caso di modifiche o di annullamenti di ordini, il committente si fa carico delle spese subentrate fino a quel momento. Per motivi imputabili alla produzione e all'EED, è possibile che subentrino delle spese per tutti i prodotti già nelle 24 ore successive al conferimento dell'ordine, anche se il presunto termine di consegna da noi indicato è notevolmente differito.

2.3.

I nostri vetri sono calcolati 1 cm per 1 cm; tutte le dimensioni intermedie vengono arrotondate. La misura di calcolo minima per i vari vetri dipende dal listino prezzi attualmente in vigore. Per le lastre di vetro di forma irregolare, si calcola la superficie del rettangolo dal quale vengono ritagliate. I supplementi si evincono dal listino prezzi attualmente in vigore.

2.4.

Per quanto concerne la validità generale delle tolleranze dei nostri vetri e per le eventuali lavorazioni rimandiamo al nostro manuale del vetro Svizzera. La versione aggiornata è consultabile sul nostro sito Web.

3. Prezzi

3.1.

Vigono i prezzi menzionati nella conferma d'ordine oltre imposta di legge sul valore aggiunto di volta in volta in vigore. Se il termine di consegna previsto nella conferma d'ordine viene superato per motivi imputabili al committente, trovano applicazione i prezzi in vigore il giorno della consegna.

3.2.

I nostri prezzi si intendono franco magazzino principale del cliente, merce imballata, più eventuali supplementi come ad esempio TTPCP, supplemento per l'energia ecc., più imposta di legge sul valore aggiunto di volta in volta in vigore, più alcune spese supplementari che vengono conteggiate in conformità al nostro listino servizi generalmente in vigore.

3.3.

Se non menzionati e conteggiati espressamente nella nostra offerta, l'eventuale personale ausiliario e gli strumenti ausiliari come ad esempio gru, ponteggi, pedane, ascensori ecc. devono essere messi a disposizione a spese del committente.

4. Tempo e obblighi di consegna

4.1.

Siamo autorizzati a eseguire prestazioni parziali.

4.2.

Nella misura in cui siano stati pattuiti dei termini di consegna, gli stessi non vanno mai considerati vincolanti e valgono solo a titolo indicativo, a meno che non sia stata espressamente concordata per iscritto una vendita a termine fisso.

4.3.

Le controversie di lavoro e tutti i casi di forza maggiore che pregiudicano la capacità di fornitura sia presso di noi che presso i fornitori o nei trasporti, in particolare interruzioni operative imprevedibili, difficoltà tecniche imprevedibili, interruzioni nella fornitura di energia e di materie prime, interruzioni del traffico, atti dei poteri pubblici o eventi bellici, ci esonerano dall'obbligo della fornitura per la durata degli effetti più un congruo tempo di avviamento. In caso di successiva impossibilità subentra il completo esonero dalla prestazione. Se gli impedimenti di cui sopra durano per oltre 3 mesi, i contraenti sono autorizzati, escludendo qualsiasi diritto al risarcimento dei danni, a recedere dal contratto per la parte non ancora adempita. I diritti al risarcimento dei danni nel caso di inadempienza del termine di consegna sono esclusi anche per terzi.

4.4.

A prescindere da altri diritti, possiamo recedere dal contratto se dopo la relativa stipulazione sorgono fondati dubbi riguardo all'affidabilità del committente, in particolare se il committente, dopo la fissazione un termine con minaccia di rifiuto, non paga un credito in scadenza, se sul suo patrimonio viene inoltrata la richiesta di apertura della procedura di insolvenza o se interrompe i propri pagamenti.

4.5.

Il committente cade in mora di accettazione ed è tenuto a risarcirci i danni qualora non ritiri la fornitura in tempo o la rifiuti del tutto o ometta in qualsivoglia modo di collaborare.

4.6.

Se la consegna è concordata su richiesta, il committente è tenuto a richiedere la fornitura entro un congruo termine, al più tardi dieci giorni feriali dalla comunicazione della disponibilità su richiesta. Se la richiesta non avviene in tempo o non per tutta la merce, siamo autorizzati a immagazzinare la merce a spese e a rischio del committente. Se il committente non richiede la merce entro un congruo termine supplementare fissato da noi – con rimando alle conseguenze legali – alla scadenza del termine la merce si ritiene richiesta e fornita. A quel punto, il committente è obbligato al pagamento immediato.

5. Invio, passaggio dei rischi

5.1.

Se non diversamente concordato, la consegna avviene - con scarico da parte di Flachglas - franco rampa o franco marciapiede presso il magazzino del cliente oppure - senza scarico da parte di Flachglas - franco magazzino del cliente. Che lo scarico venga o meno effettuato da Flachglas dipende dal tipo di veicolo utilizzato da Flachglas per la consegna. Il cliente non può comunque pretendere lo scarico da parte di Flachglas.

5.2.

Nel caso di un ordine da ritirare, questo rischio passa al committente dopo la messa a disposizione per il ritiro e la comunicazione al committente che la messa a disposizione è avvenuta.

5.3.

Nel caso di forniture comprensive di montaggio dei vetri da parte nostra, tale rischio passa al committente dopo l'avvenuto montaggio dell'elemento.

6. Imballaggio e trasporto

6.1.

Il tipo di imballaggio viene stabilito da noi. Se il committente desidera un imballaggio di tipo diverso, si assume la responsabilità per i danni durante il trasporto e l'immagazzinamento. Eventuali spese supplementari sono fatturate separatamente.

6.2.

I cavalletti per il trasporto del vetro rimangono di nostra proprietà. Il committente ci comunica per iscritto quando possiamo tornare a ritirare tali cavalletti nel luogo di fornitura. Spetta poi a noi decidere quando e come riportare indietro i cavalletti vuoti. Le spese per la riconduzione dal nostro luogo di fornitura sono a nostro carico. Ci riserviamo il diritto di addebitare le unità danneggiate o andate perse. Per i cavalletti la cui disponibilità al ritiro non ci sia stata comunicata per iscritto neppure dopo 40 giorni dalla consegna, verrà fatturato al committente un canone di locazione di CHF 100.- per settimana di calendario iniziata, fino al raggiungimento del rispettivo valore del cavalletto che, a seconda delle sue dimensioni, può variare da CHF 800.- a CHF 3'000.- al pezzo. Il cliente è tenuto a depositare i vuoti per il ritiro nel luogo di ritiro, in modo che siano ben accessibili. Le eventuali spese supplementari dovute alla mancata osservanza di tale condizione verranno fatturate al cliente.

6.3.

Le nostre unità di imballaggio devono essere utilizzate soltanto per scopi di trasporto, ma non come unità di immagazzinamento o per altri scopi. Decliniamo qualsiasi responsabilità per l'utilizzo e il trattamento non conforme alla loro destinazione d'uso delle nostre unità di imballaggio.

6.4.

Per poter garantire uno scarico corretto e sicuro, nonché il magazzinaggio dei cavalletti scaricati, nel luogo di scarico deve essere garantita da parte del cliente una superficie livellata con fondamento solido (la dimensione della superficie è correlata al numero/alla quantità di cavalletti/imballaggi da scaricare). Per quanto concerne lo scarico con gru, deve essere messa a disposizione una superficie pari almeno a 75 m² (7,5 x 10 m). In caso di mancato rispetto di questi due punti, il conducente può rifiutare lo scarico. Eventuali costi per la ripresa della merce, il tempo d'attesa o un altro luogo di scarico verranno addebitati al cliente.

6.5.

I nostri clienti devono provvedere alla protezione e alla messa in sicurezza da eventuali influssi atmosferici dei cavalletti scaricati in cantieri e depositi (pericolo di ribaltamento in caso di forti folate di vento).

7. Garanzia**7.1.**

Il committente è tenuto a controllare la merce consegnata immediatamente dopo il ricevimento. Eventuali difetti palesi e/o riconoscibili, quantitativi mancanti o forniture errate ci devono essere comunicati immediatamente per iscritto o comunque entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della merce. L'utilizzo, la lavorazione o la trasformazione della merce prima di tale avviso comporta la decadenza di tutti i diritti per difetti. Il committente deve concederci un congruo termine per la verifica della merce contestata.

7.2.

Lievi differenze di colore, forma, misura, peso o qualità che rientrino nell'ambito delle tolleranze usuali del settore, non giustificano la rivendicazione di diritti alla garanzia. Nemmeno eventuali modifiche del prodotto finale riconducibili a effetti inevitabili delle materie prime o ad altri fattori incontrollabili motivano pretese del committente, purché tali modifiche non riducano notevolmente il valore o l'idoneità della merce.

7.3.

Inoltre, si declina qualsiasi responsabilità, in particolare, nei seguenti casi:

- danni che subentrano dopo la fornitura o il montaggio della merce;
- mancato rispetto delle istruzioni relative al prodotto, alla garanzia o all'uso;
- metodi di pulizia non corretti, in particolare utilizzo di oggetti e detersivi abrasivi o graffianti;
- modifiche o interventi sulla merce da parte del committente o di terzi senza la nostra preventiva autorizzazione scritta;
- rottura di vetri in caso di vetri ESG a seguito dell'inclusione del solfuro di nickel. Per evitare danni raccomandiamo l'utilizzo di VSG (vetro di sicurezza stratificato) costituito da TVG (vetro parzialmente temprato) oppure ESG con Heatsoak-Test (ESG-H).

7.4.

In caso di avvisi per difetti giustificati, abbiamo il diritto, a nostra scelta, di sostituire la merce, di ripararla, di concedere uno sconto o di riprendere la merce dietro rimborso del prezzo di compravendita. Se la riparazione dovesse fallire o se anche la fornitura sostitutiva dovesse essere difettosa, il committente ha il diritto, a propria scelta, di chiedere una congrua riduzione del prezzo di compravendita o di annullare il contratto. Il committente deve concederci un ampio accesso all'oggetto e un congruo termine per la riparazione.

7.5.

In caso di difetti denunciati entro il termine e legittimamente, forniamo gratuitamente la sostituzione equivalente degli elementi difettosi. La nostra partecipazione ai costi per i lavori di sostituzione o riparazione è limitata a un massimo di CHF 50.-/m² di superficie vetrata, salvo accordi contrattuali di diverso tenore. Sono escluse ulteriori pretese di indennizzo, in particolare per gru, impalcature o altri costi accessori.

7.6.

Sono escluse ulteriori pretese del committente, in particolare per danni conseguenti diretti o indiretti, incluso mancato guadagno. Si declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da montaggio o trasformazione, vetrature d'emergenza, lavori di riparazione o di manutenzione eseguiti autonomamente senza il nostro preventivo consenso scritto. Il committente ci tiene indenni da tutte le pretese di terzi a tal riguardo. Decliniamo, in particolare, l'assunzione di costi che derivano da accordi del committente con terzi, a meno che non siano stati espressamente confermati da noi per iscritto.

7.7.

Per gli incollaggi a raggi UV, il massimo termine di garanzia è di 24 mesi. Questo, tuttavia, solo se l'incollaggio a raggi UV non è stato esposto ad agenti non consentiti quali l'umidità, ecc. (vedi le indicazioni sui vetri incollati a raggi UV sul nostro sito web).

7.8.

Il periodo di garanzia per le parti elettriche ammonta a 2 anni dal giorno della fornitura. Sostituiamo i componenti difettosi gratuitamente,

ma non ci assumiamo le spese di sostituzione. La garanzia sussiste solo se sono state rispettate le condizioni di installazione, operative e ambientali previste. Essa decade in caso di utilizzo, riparazione, lavorazione, magazzinaggio irregolare o di utilizzo di componenti non originali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti e prestazioni di terzi.

8. Altri diritti al risarcimento dei danni

8.1.

Sono fundamentalmente esclusi i diritti al risarcimento dei danni del committente, per qualsivoglia motivo giuridico, in particolare per violazione di obblighi derivanti dal rapporto di obbligazione o da un atto illecito.

8.2.

Tale esclusione non si applica qualora la legge preveda una responsabilità cogente, ad esempio derivante dalla Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti, nei casi di dolo o negligenza grave, per danni fisici, a causa dell'assunzione di una garanzia per determinate caratteristiche o della violazione di obblighi contrattuali essenziali. Tuttavia, il risarcimento dei danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è limitato al prevedibile danno tipico del contratto, a meno che non sussista dolo o negligenza grave o si risponda per lesioni fisiche o per l'assunzione di una garanzia. Le disposizioni di cui al presente paragrafo non comportano una modifica dell'onere della prova a carico del committente.

9. Pagamento

9.1.

Il conteggio avviene il giorno della spedizione o della disponibilità al ritiro.

9.2.

Le nostre fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione senza detrazioni, a meno che non sia stato concordato contrattualmente o indicato in fattura un altro termine di pagamento.

9.3.

Qualora si superi il termine di pagamento e si cada, quindi, in mora, vengono calcolati interessi di mora pari all'8% oltre il tasso d'interesse di base della Banca Nazionale Svizzera BNS in vigore il giorno della caduta in mora, salvo la rivendicazione di ulteriori pretese.

9.4.

Siamo autorizzati a imputare i pagamenti in arrivo dapprima ai crediti più vecchi, poi a spese degli interessi della prestazione principale e infine alla prestazione principale stessa. I diritti di compensazione o di ritenzione spettano al committente soltanto qualora le sue contropretese siano state accertate con sentenza passata in giudicato, non vengano da noi contestate o siano da noi riconosciute. Inoltre il diritto di ritenzione sussiste soltanto se la contropretesa fatta valere si basa sul medesimo rapporto contrattuale alla base della nostra pretesa.

9.5.

Se il committente cade in mora o se dopo la conclusione del contratto si viene a conoscenza di circostanze che fanno dubitare della solvibilità o dell'affidabilità del committente (ad esempio cessazione dei pagamenti, apertura della procedura di insolvenza), abbiamo il diritto di esigere il pagamento dell'intero debito residuo. Siamo inoltre autorizzati ad esigere pagamenti anticipati o garanzie.

9.6.

Se il valore dell'ordine supera CHF 20'000.-, richiediamo i seguenti acconti:

- Per ordini con sola fornitura del vetro: 1/3 al momento del conferimento dell'ordine, 1/3 prima della consegna, 1/3 dopo la consegna (entro il termine di pagamento concordato)
- In caso di fornitura e montaggio del vetro: 1/3 al momento del conferimento dell'ordine, 1/3 prima di iniziare la posa, 1/3 dopo la posa (entro il termine di pagamento concordato)

10. Riserva di proprietà

10.1.

Ci riserviamo la proprietà della merce fornita fino al pagamento a saldo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. Questo anche nel caso in cui singoli importi o tutti gli importi siano inseriti in una fattura in corso il cui saldo sia stabilito e accettato. Il pagamento si intende effettuato quando ne riceviamo il controvalore. In caso di comportamento non conforme al contratto da parte del committente – in particolare in caso di mora nel pagamento – siamo autorizzati a riprendere la merce, a contrassegnarla all'uopo e ad accedere al terreno aziendale. La ripresa della merce da noi fornita non rappresenta un recesso dal contratto, a meno che non lo dichiariamo espressamente per iscritto.

10.2.

Un'eventuale lavorazione della merce effettuata dal committente per nostro conto non genera alcun obbligo da parte nostra. In caso di lavorazione o di combinazione con oggetti estranei non di nostra proprietà, acquistiamo la comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al

valore fatturato della merce in riserva di proprietà rispetto agli altri oggetti al momento della lavorazione o della combinazione. Qualora il committente acquisti la proprietà esclusiva sull'oggetto combinato, poiché l'oggetto del committente al momento della combinazione deve essere considerato oggetto principale, i contraenti accettano che il committente ci conceda la comproprietà sul nuovo oggetto nel rapporto di cui sopra. Il nuovo oggetto, che il committente conserva gratuitamente per noi, è merce in riserva di proprietà ai sensi della presente disposizione.

10.3.

Se la merce in riserva di proprietà viene venduta o utilizzata in costruzioni, vale a dire per l'adempimento di un contratto d'opera o relativo alla fornitura di un'opera, il committente cede fin d'ora nei nostri confronti i crediti sul prezzo d'acquisto o sul corrispettivo dell'opera per l'importo del valore della fattura della merce da noi fornita, indipendentemente dal fatto che la merce in riserva di proprietà venga venduta senza o dopo la lavorazione, da sola o insieme a oggetti estranei o a uno o più acquirenti. Anche i crediti accessori connessi alla merce in riserva di proprietà – in particolare i crediti assicurativi – vengono ceduti nella stessa misura. Noi accettiamo tale cessione.

10.4.

La merce in riserva di proprietà può essere data ad altri solo nell'ambito del regolare andamento degli affari. Altre disposizioni – in particolare costituzioni in pegno o trasferimento di proprietà a titolo di garanzia – non sono permesse. Una rivendita deve avvenire con riserva di proprietà.

10.5.

In caso di pignoramenti, sequestri o altre disposizioni o interventi di terzi riguardo alla merce in riserva di proprietà, il committente è tenuto a far notare espressamente che si tratta di merce in riserva di proprietà e inoltre a informarci immediatamente per iscritto.

10.6.

Nell'ambito della regolare gestione degli affari, il committente è autorizzato a riscuotere il credito ceduto nella misura in cui adempia ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti. L'autorizzazione alla riscossione decade se il committente cade in mora di pagamento o comunque in stato di insolvenza. Per quanto riguarda il credito ceduto, il committente non è autorizzato a concordare un rapporto di conto corrente o un divieto di cessione. Nella misura in cui ciò nonostante tra il committente e il suo cliente dovesse essere concordato un rapporto di conto corrente, il credito precedentemente ceduto si riferisce anche al saldo riconosciuto, così come, in caso di insolvenza del cliente, anche al saldo disponibile.

10.7.

Su richiesta, il committente è tenuto a dimostrarci singolarmente i propri crediti a noi ceduti e a comunicare ai propri debitori l'avvenuta cessione. Ci riserviamo il diritto di informare i debitori del committente della cessione e di incassare noi stessi i crediti. Non appena esercitiamo tale diritto, il committente è tenuto a metterci a conoscenza di tutti i crediti ceduti e di tutti i relativi debitori e a darci tutte le informazioni necessarie per l'incasso dei crediti nonché a fornirci tutti relativi documenti

11. Luogo di adempimento, foro competente e altri accordi

Salvo diversi accordi, il luogo di adempimento per tutte le forniture e tutti i pagamenti è la sede dello stabilimento di consegna. Unico foro competente per tutte le controversie derivanti dal contratto di fornitura è la sede dello stabilimento di fornitura, nella misura in cui non vi si oppongano disposizioni di legge imperative. Abbiamo il diritto di intentare azioni contro i committenti anche innanzi al loro foro legale competente.

Trova applicazione esclusivamente il diritto svizzero, con esclusione, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CSIG – Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci).

La presente versione è una traduzione dell'edizione originale in tedesco. In caso di discordanze, quale base legale fa fede il testo originale tedesco.

12. Integrazioni del contratto

Se una delle disposizioni di cui sopra dovesse essere o diventare inefficace o essere esclusa per via di un accordo contrattuale individuale o per altra causa, ciò non va a inficiare la validità delle rimanenti disposizioni. Una disposizione inefficace deve essere sostituita da un'altra disposizione che si avvicini il più possibile, da un punto di vista legale ed economico, al significato della disposizione inefficace.

Flachglas Schweiz